



Centro Interuniversitario sul Diritto
delle Organizzazioni Internazionali Economiche

**La politica commerciale della Cina e la sua partecipazione all'OMC:
tra multilateralismo e regionalismo**

Indice Sommario

<i>1. La politica commerciale regionale e bilaterale cinese dopo l'ingresso nell'OMC</i>	<i>pag. 3</i>
<i>1.1 Gli accordi regionali e bilaterali</i>	<i>pag. 3</i>
• <i>L'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)</i>	<i>pag. 3</i>
• <i>L'ASEM</i>	<i>pag. 4</i>
• <i>L'Accordo di Bangkok</i>	<i>pag. 4</i>
<i>1.2 I rapporti Cina-ASEAN</i>	<i>pag. 4</i>
• <i>L'ASEAN+3</i>	<i>pag. 4</i>
• <i>ASEAN-China Free-Trade Agreement (ACFTA)</i>	<i>pag. 5</i>
<i>1.3 L'Accordo di libero scambio con il Pakistan</i>	<i>pag. 9</i>
<i>1.4 L'FTA con il Cile</i>	<i>pag. 10</i>
<i>1.5 I Territori Cinesi Autonomi e la cooperazione commerciale ed economica – Hong Kong e Macao</i>	<i>pag. 11</i>
<i>1.6 La Nuova Zelanda, l'Australia e i Paesi dell'Estremo Oriente</i>	<i>pag. 12</i>
• <i>Le relazioni tra la Cina e la Nuova Zelanda</i>	<i>pag. 12</i>
• <i>Le relazioni tra la Cina e l'Australia</i>	<i>pag. 13</i>
• <i>Gli accordi con altri paesi asiatici</i>	<i>pag. 15</i>
<i>1.7 I rapporti con gli Stati dell'EFTA</i>	<i>pag. 15</i>
<i>1.8 Il dialogo con i Paesi in via di sviluppo e la Russia</i>	<i>pag. 16</i>
<i>2. La Cina come membro dell'OMC</i>	<i>pag. 17</i>
<i>2.1 I rapporti dell'OMC sull'esecuzione degli obblighi cinesi</i>	<i>pag. 17</i>
<i>2.2 La partecipazione della Cina al Doha Round</i>	<i>pag. 19</i>
<i>2.3 La Cina e l'Organo di risoluzione delle controversie</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Bibliografia di riferimento</i>	<i>pag. 25</i>

1. La politica commerciale regionale e bilaterale cinese dopo l'ingresso nell'OMC

Introduzione

Dopo decenni di quasi totale isolamento commerciale della Repubblica Popolare Cinese è iniziata, nello scorso decennio, una progressiva apertura del mercato cinese verso il mercato globale. A seguito di 15 anni di confronto con il sistema GATT, prima, e con l'OMC, successivamente, l'ingresso della Cina nella nuova Organizzazione è stato il punto di arrivo di una nuova era caratterizzata dall'apertura agli scambi mondiali.

Parte di questa nuova politica estera sono gli accordi commerciali con altre economie: la Cina attualmente è impegnata in un dialogo con 27 paesi e regioni per la creazione di nove aree di libero scambio, che potrebbero giungere a comprendere un quarto degli scambi totali della Repubblica.

1.1 Gli accordi regionali e bilaterali

1.1.1 L'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)

L'APEC, pur non costituendo un'area di libero scambio, rappresenta un *forum* di discussione, comprendente la regione nella quale la Cina si pone come punto focale per la sua economia e i suoi commerci. Membro dell'APEC *Forum* dal novembre 1991, la Cina ne sostiene attivamente il regionalismo aperto. Circa il 70% del suo commercio, nel 2005, interessava Membri del *Forum*¹.

In ambito APEC i Membri presentano annualmente un Piano d'Azione Individuale che indica il programma per l'anno successivo, finalizzato al raggiungimento di una maggiore liberalizzazione, come auspicato nei vertici APEC. È inoltre supportata la istituzione tra i Membri di accordi di libero scambio, con studi di settore eseguiti da sub-comitati *ad hoc*².

¹ Elaborazione dati UNCTAD; UNCTAD, *UNCTAD Handbook of Statistics 2006*, United Nations Publications, 2007.

² Nel *2006 Report of the Senior Officials' Meeting Chair to the Ministers Responsible for Trade* dell'APEC, disponibile sul Sito Internet dell'APEC all'indirizzo: <http://www.apec.org/content/apec/documents_reports/trade_ministerial_meeting/2006.html>, la dichiarazione dei Senior Officials in questo ambito, espresso alle pagine 2 e 3, raccomanda i Ministri del Commercio estero di considerare positivamente gli accordi di libero scambio come fattori positivi per la liberalizzazione degli investimenti e del commercio e rassicurando i Membri che gli studi in corso non avranno effetti vincolanti per gli FTAs già in vigore. La dichiarazione è stata successivamente fatta propria dal *2007 Meeting of APEC Ministers Responsible for Trade Statement*, disponibile sul Sito Internet ufficiale dell'APEC all'indirizzo <http://www.apec.org/content/apec/ministerial_statements/sectoral_ministerial/trade/2007_trade.html> nel quale i Ministri del Commercio estero si esprimono positivamente nei confronti della prosecuzione dei negoziati in ambito multilaterale, ma sostenendo che le FTAs/RTAs rappresentano per l'area un fattore di "economic openness in the region and strengthen regional economic integration" nonché *building blocks* durante gli sviluppi successivi del sistema commerciale multilaterale.

Al termine del quattordicesimo summit annuale APEC di Sydney, del 8-9 settembre 2007, i rappresentanti degli Stati membri, al punto 10 nella dichiarazione ufficiale dell' APEC Economic Leaders' Meeting hanno ribadito il pieno sostegno gli accordi di libero scambio e l'investimento nella regione del Pacifico, come elemento di slancio economico, come già avevano affermato al termine del precedente summit di Hanoi del 29 novembre 2006, affermando che "[a] successful conclusion to the Doha Round remains our primary trade priority. Regional and bilateral free trade arrangements also play a valuable role in accelerating trade and investment liberalisation and in bringing our economies closer together". La dichiarazione è consultabile sul sito Internet dell'APEC: <http://203.127.220.67/etc/medialib/apec_media_library/downloads/news_uploads/2007aelm.Par.0007.File.tmp/07_aelm_AELMStatement.pdf>.

1.1.2 L'ASEM

L'ASEM³, l'*Asia-Europe Meeting*, si tenne per la prima volta a Bangkok nel marzo 1996, con la partecipazione della Cina, del Giappone, della Corea del Sud, degli allora 7 Membri ASEAN (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filippine, Singapore, Thailandia, and Vietnam), Cina, Giappone, Corea del Sud e dei 15 Membri della CE, alla presenza della Commissione europea.

Caratterizzato da incontri annuali, questo *forum* ha come obiettivo di costituire un momento di dialogo finalizzato ad una *partnership* più stretta in campo politico, economico, culturale su una base egualitaria e con lo spirito di cooperazione tra i due continenti. Sotto l'aspetto economico-commerciale l'ASEM ha varato un Piano di Azione per l'Agevolazione del Commercio finalizzato alla riduzione delle barriere non tariffarie, all'incremento della trasparenza e alla promozione delle opportunità commerciali tra Asia e UE.

1.1.3 L'Accordo di Bangkok

L'Accordo di Bangkok⁴, entrato in vigore nel 1976, è un accordo commerciale preferenziale firmato dai Paesi in Sviluppo dell'area del Pacifico e Asia, che si prefigge la liberalizzazione commerciale nell'area del sud-est asiatico pur consentendo di applicare dazi doganali che non sono soggetti alla clausola della nazione più favorita (art. 5 dell'Accordo). La Cina ha aderito all'accordo il 12 aprile 2001, iniziando ad applicarlo il primo gennaio successivo.

L'Accordo concerne oltre 700 prodotti, tra cui tessili, abbigliamento, pellame, prodotti agricoli, animali vivi e pietre preziose. Il dazio medio applicato dalle Parti dell'Accordo è pari a circa 9,5%.

1.2 I rapporti Cina-ASEAN

1.2.1 L'ASEAN+3

Insieme al Giappone e alla Corea del Sud, la Cina è membro dell'ASEAN+3 *Framework for Cooperation*, creato dall'ASEAN (*Association of South-East Asian Nations*)⁵ nel 1997 per instaurare un'ampia collaborazione in ambito economico, sociale, politico e culturale. Il suo scopo principale è la costituzione di un'area di libero scambio (EAFTA – *East Asia Free Trade Area*)⁶, con l'aspirazione ad espandersi a tutta la regione, includendo anche India, Australia e Nuova Zelanda, attraverso un sistema di accordi di libero scambio bilaterali e organismi comuni in ambito economico, finanziario e monetario.

³ Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Comunità Europea all'indirizzo internet <http://ec.europa.eu/external_relations/asem/intro/index.htm>.

⁴ Il testo dell'Accordo è disponibile sul sito Internet della *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*, <<http://www.unescap.org/tid/BKK.asp>>.

⁵ L'Associazione, costituita da 10 Membri (il Sultanato del Brunei Darussalam, il Regno di Cambogia, la Repubblica di Indonesia, la Repubblica Popolare Democratica del Laos, la Malaysia, l'Unione del Myanmar, la Repubblica delle Filippine, la Repubblica di Singapore, il Regno di Thailandia, la Repubblica Socialista del Vietnam) legati fra loro da una partnership decennale, è culminata nell'AFTA. Questo accordo di libero scambio mette a contatto le economie dei paesi del sud-est asiatico, con l'obiettivo di un'integrazione economica ispirata alla CE. Ulteriori e più approfondite informazioni sull'ASEAN sono disponibili al sito Internet del Segretariato ASEAN all'indirizzo <<http://www.aseansec.org/>>.

⁶ La costituzione di una *East Asia Free Trade Area* realizzerebbe un mercato comprendente una popolazione di oltre 2 miliardi di consumatori, che raggiungerebbe, nel suo progetto i 3 miliardi con l'associazione dell'India.

Durante i lavori del dodicesimo *summit* dell'ASEAN, tenutosi a Cebu (Filippine) dal 9 al 15 gennaio 2007⁷, sono stati invitati i 3 Paesi asiatici (Giappone, Corea del Sud e Cina) per discutere del progetto di un ulteriore ampliamento degli obiettivi dell'integrazione regionale. Le delegazioni riunitesi hanno confermato, nella dichiarazione finale del contestuale decimo ASEAN Plus Three Summit, l'intenzione, già espressa nel precedente incontro del 2005, di creare un nucleo di cooperazione politica, da affiancare alla programmata area di libero scambio⁸.

L'attuazione di tale proposta sarà conseguente alla conclusione dei colloqui formali che stanno avendo luogo da alcuni anni: gli incontri in corso hanno però finora interessato i tre Stati singolarmente, ed è in ambito ASEAN+3 che si è manifestato in modo pieno il progetto di portata regionale. Basilari sono in questa fase i *Framework Agreements on Comprehensive Economic Cooperation* (FACECs)⁹ bilaterali stipulati tra l'Associazione e le controparti.

Da un'analisi del testo dei quattro FACECs stipulati con la Repubblica Popolare Cinese, con la Repubblica di Corea, con il Giappone e con la Repubblica Indiana, emerge la cornice delle future FTAs. Un sistema quale si sta delineando, incentrato sull'ASEAN, non potrà probabilmente costituire una FTA abbastanza solida e stabile, se non verrà presto sostituito da un qualche sistema plurilaterale tra ASEAN, Cina, Corea del Sud, Giappone e India: è quindi condizione necessaria il rafforzamento di assi bilaterali tra Cina e India e tra Cina e Giappone, che già da alcuni anni stanno interessando le relazioni diplomatiche ed economiche nell'area.

1.2.2 ASEAN–China Free Trade Agreement (ACFTA)

Vari fattori hanno convinto le autorità cinesi a superare il mero multilateralismo e a porsi in contatto diretto con le economie circostanti e non solo. Punto centrale della politica regionale cinese è rappresentato dai sempre più stretti rapporti commerciali e di cooperazione economica con i Paesi dell'area confinante a sud. La Cina, inizialmente invitata a partecipare agli incontri ufficiali dell'Area, è stata successivamente sollecitata, su iniziativa ASEAN, ad intervenire più attivamente all'integrazione regionale.

Il costante confronto con i Membri ASEAN ha favorito il varo di una collaborazione positiva, che è culminata con il primo impegnativo progetto di area di libero scambio pur precedente all'accoglimento della RPC nell'OMC. Già nell'aprile 2001 la Cina aveva aderito all'Accordo di Bangkok¹⁰, che includeva allora, tra gli altri, tutti i Membri ASEAN, creando una prima area di libero scambio di 2,5 miliardi di consumatori. Nello stesso anno, i contatti a livello ministeriale confluirono nel progetto di un'area di libero scambio più impegnativa tra la Cina e l'ASEAN. Il 4 novembre 2002, meno di un anno dopo l'ingresso ufficiale della Cina nell'OMC, i dieci governi ASEAN e il governo della RPC firmarono l'Accordo Quadro sulla Cooperazione Economica Globale tra l'ASEAN e la Cina (*Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-*

Gli scopi del ACFTA sono:

- rafforzare e ampliare la cooperazione economica, commerciale e in materia di investimenti,
- la progressiva liberalizzazione e promozione del commercio dei beni e dei servizi,
- la creazione di un regime di investimenti più trasparente e liberalizzato.

⁷ Gli accordi e le dichiarazioni conclusive del dodicesimo *summit* ASEAN sono disponibili sul sito Internet del Segretariato ASEAN all'indirizzo <<http://www.aseansec.org/19236.htm>>, mentre informazioni approfondite sull'incontro al vertice sono disponibili sul sito Internet del *summit* <<http://www.12thaseansummit.org.ph/>>.

⁸ Le Parti hanno riaffermato che l'obiettivo a lungo termine rimane l'istituzione di una *East-Asian Cooperation and Community*. L'iniziativa, a seguito di uno studio di fattibilità eseguito da un gruppo di esperti, passerà a breve alla sua seconda fase (*Chairman's Statement of the Tenth ASEAN Plus Three Summit Cebu, Philippines, 14 January 2007*, al punto 9).

⁹ I testi dei tre FACECs sono disponibili sul sito del Segretariato ASEAN.

¹⁰ Cfr. 1.1.3 *supra*

*operation Between the Association of South East Asian Nations and the People's Republic of China*¹¹).

Entrato in vigore il 1° luglio 2003, l'Accordo costituisce il primo passo verso la creazione di una area di libero scambio tra le economie partecipanti: essendo un accordo quadro, cioè un trattato che enunciando principi basilari e obiettivi da raggiungere, prevede modi e tempi di discussione per la firma di ulteriori accordi di attuazione, con l'esplicito scopo di raggiungere una piena integrazione¹², nel rispetto delle norme OMC (in particolare dell'art. XXIV GATT 1994, che riguarda le FTAs)¹³, con l'obiettivo finale di creare una FTA entro il 2010¹⁴. A tal fine l'Accordo enumera alcune misure da applicare¹⁵.

Nonostante ciò, l'Accordo prevede una serie di disposizioni di immediata efficacia. Tali misure rappresentano il c.d. *Early Harvest Package* (EHP)¹⁶. È data possibilità alle Parti contraenti di costituire liste di esclusione temporanee e definitive, in cui includere prodotti definiti come "sensibili"¹⁷. I prodotti elencati nelle liste subiscono una riduzione tariffaria graduale, fino alla abolizione totale del dazio doganale¹⁸.

Per i quattro Paesi in via di sviluppo che fanno parte dell'ASEAN (Vietnam, Laos, Myanmar e Cambogia) è previsto un trattamento privilegiato, con tempi di attuazione più flessibili¹⁹.

L'Accordo prevede altresì una cooperazione economica ad ampio spettro includendo disposizioni riguardanti la mutua certificazione e facilitazione per i trasporti, la cooperazione nell'ambito dell'agricoltura, del commercio elettronico, nel settore tecnologico come pure per lo sviluppo delle risorse umane²⁰.

Il passo successivo è stato la firma, a Vientiane il 29 Novembre 2004, dell'Accordo sul Commercio di Beni (*Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*)²¹ quale principale elemento di esecuzione dell'Accordo quadro

¹¹ L'Accordo è consultabile all'indirizzo Internet: <<http://www.aseansec.org/13196.htm>>.

¹² Art. 1 del FACEC.

¹³ Art. 3.1, 3.6, 6.3.d), 9 FACEC.

¹⁴ Art. 8.1 FACEC.

¹⁵ Le misure da applicare, previste dall'art. 2 FACEC, sono otto: (a) la "progressive elimination of tariffs and non-tariff barriers in substantially all trade in goods" (art. 2.a); (b) la progressiva liberalizzazione nel commercio dei servizi "with substantial sectorial coverage"; (c) l'istituzione di un regime degli investimenti aperto e competitivo che favorisca e promuova gli investimenti all'interno dell'Area; (d) una normativa per il trattamento speciale e differenziato e flessibilità per gli Stati che hanno recentemente avuto accesso all'ASEAN (Cambogia, Laos, Myanmar, Vietnam); (e) flessibilità per le Parti nei negoziati al fine di proteggere aree di produzione sensibili, da negoziare su base di reciprocità e con mutui benefici; (f) l'istituzione di misure efficaci per il commercio e l'investimento; (g) l'espansione della cooperazione economica in aree secondo mutui accordi tra le Parti; (h) l'istituzione di appropriate meccanismi per una efficace applicazione dell'Accordo.

¹⁶ Art. 3. L'EHP riguarda circa 600 prodotti originari dell'area di nuova costituzione, per la più parte prodotti agricoli, e in minor parte prodotti industriali.

¹⁷ Art. 3.4.b) FACEC.

¹⁸ Art. 3.1. FACEC.

¹⁹ A tali Paesi sono stati accordati termini (fino ad oltre 5 anni) più ampi rispetto a quelli previsti per le altre Parti.

²⁰ Nonostante l'apparente bilateralità tra ASEAN e Cina, la FTA è in realtà composto da accordi tra la Cina e ogni singolo Stato ASEAN. L'approccio regionale si è manifestato nel negoziato e nella firma dell'Accordo, ma l'applicazione dell'EHP, a causa dei diversi livelli di sviluppo tra le Parti, è stata affrontata in modo bilaterale, tra i singoli Membri ASEAN e la Cina, costituendo una rete di impegni: a seguito di un emendamento all'Accordo Quadro, è data possibilità di effettuare riduzioni tariffarie anche in modo unilaterale, o di raggiungere in tempi più brevi gli obiettivi previsti dall'Accordo; poiché non sussiste alcuna clausola della nazione più favorita per l'EHP, queste applicazioni più favorevoli restano in vigore solo tra le Parti che le hanno contrattate.

²¹ I testi dell'Accordo e degli Allegati sono disponibili sul sito Internet dell'ASEAN nella sezione dedicata ai rapporti con la Cina: <<http://www.aseansec.org/4979.htm>>.

per la creazione della FTA entro il 2010²². Quest'ultimo contiene le disposizioni fondamentali riguardanti i prodotti non inclusi nell'EHP, disponendo per questi le norme riguardanti le liste di clusione ed esclusione, le regole d'origine, le modalità di riduzione ed eliminazione dei dazi doganali per i prodotti inclusi nelle liste degli impegni e nelle liste dei prodotti sensibili.

Malgrado la liberalizzazione prevista dall'Accordo Quadro e dall'Accordo sul Commercio dei Beni, il preambolo di quest'ultimo si preoccupa di affermare la flessibilità delle norme al fine di proteggere produzioni sensibili e industrie di interesse specifico per le Parti.

Nell'ambito di questo Accordo si applica il principio della nazione più favorita (art. 3.1)²³; dunque, a differenza di ciò che riguarda i prodotti agricoli, si costituisce una reale area di libero scambio, nella quale ogni riduzione tariffaria concessa da una Parte ad una Controparte, si espande automaticamente alle altre.

Le Parti hanno anche discusso e raggiunto intese riguardo l'applicazione delle regole di

Il rapporto tra ACFTA e norme OMC

Il confronto con l'OMC emerge costantemente dagli Accordi: al momento della firma dell'Accordo Quadro tutte le Parti, tranne Laos e Cambogia, erano Membri dell'OMC, e perciò gli Accordi debbono sottostare alle norme previste dall'art. XXIV GATT 1994. I riferimenti sono chiari, innanzitutto nell'Accordo Quadro si richiama l'obiettivo di raggiungere una "progressive elimination of tariffs and non-tariff barriers in substantially all trade in goods" (art. 2.a dell'Accordo Quadro). L'articolo 6.3.d dell'Accordo Quadro afferma anche che i prodotti dell'EHP sono soggetti alla normativa OMC. L'Accordo sul Commercio dei Beni a sua volta, per ciò che riguarda la clausola della nazione più favorita, si conforma alla normativa OMC incorporando l'art. III del GATT 1994, che ne diviene parte integrante. La lettera degli Accordi OMC viene richiamata per supplire eventuali carenze nelle norme dell'Accordo in parola. L'art. 7 dello stesso Accordo, dichiara che le Parti riaffermano i loro impegni assunti entro l'Organizzazione.

origine, le misure di eliminazione degli ostacoli non tariffari al commercio e principi riguardanti la protezione della proprietà intellettuale relativa al commercio. Per definire anche le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in merito alla lettera o all'applicazione degli Accordi, nel novembre 2004 è stato firmato un Accordo che regola il Meccanismo di Risoluzione delle Controversie (*The Agreement on Dispute Settlement Mechanism of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between the ASEAN and the PRC*)²⁴. Come in altri casi di FTAs di cui la Cina è parte, viene a costituirsi un sistema di risoluzione interno all'area di libero scambio, creando un sistema giurisdizionale, che in alcuni casi può entrare in conflitto o in concorrenza con il sistema di risoluzione delle controversie in sede OMC.

Ulteriori dettagli dell'Accordo sul commercio dei beni

Per quanto riguarda i prodotti non EHP, l'Accordo sullo Scambio di Beni li suddivide in due tipologie, da includere in due liste di impegni differenti: la Normal Track e la Sensitive Track (art. 3.2). I dazi gravanti sui prodotti inclusi nella prima tipologia devono essere gradualmente ridotti, fino alla totale eliminazione, entro il 2010 (per la Cina e per i Paesi ASEAN economicamente più avanzati, mentre per Vietnam, Laos, Cambogia e Myanmar il termine finale è il 2015).

I beni, inclusi nelle rispettive Sensitive Track List su base volontaria e arbitraria delle Parti, non sono soggetti ad un prefissato piano di riduzione graduale, ma devono rispettare un'unica disposizione: essere soggetti ad un dazio dello 0-5% nell'ultimo anno di esecuzione degli Accordi.

²² L'obiettivo di creare un'area di libero scambio entro il 2010 (2015 con i Paesi membri dell'ASEAN meno avanzati, concedendo loro una flessibilità temporale riguardo gli impegni assunti) è riaffermato solennemente nel secondo e nel terzo paragrafo del Preambolo dell'Accordo sul Commercio dei Beni.

²³ Con l'applicazione della clausola della nazione più favorita, ogni riduzione tariffaria concessa ad una Parte contraente l'Accordo in parola si estende automaticamente a tutte le altre Parti dell'Area.

²⁴ Il testo dell'Accordo è pubblicato sul sito ASEAN all'indirizzo: <<http://www.aseansec.org/16635.htm>>.

ambito GATS. Il governo cinese, come emerge da altri negoziati in merito alla creazione di FTAs, preferisce negoziare il settore dei servizi separatamente, includendolo in un accordo a sé stante, al fine di ritardare la liberalizzazione in questo settore. Al termine del recente decimo ASEAN Plus Three Summit, infatti, la Cina e i suoi partner ASEAN hanno sottoscritto alcuni importanti documenti, che comporteranno un ulteriore approfondimento del loro reciproco rapporto commerciale: *in primis* è stato raggiunto un accordo riguardante lo scambio di servizi (*Agreement on Trade in Services of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*, Cebu, Philippines, firmato il 14 gennaio 2007 ed entrato in vigore il 1 luglio 2007)²⁵, che oltre a definire il concetto di servizio²⁶, indica le norme base per la libera circolazione del bene economico (art. 2.1)²⁷, richiamando le norme OMC (in particolare il GATS²⁸) al fine di riaffermarne la prevalenza.

Inoltre in tale sede sono stati approvati un Piano di Azione per l'esecuzione tra ASEAN e Cina Information and Communications Technology²⁹, un Memorandum di Intesa riguardante la cooperazione nell'ambito dell'agricoltura³⁰, nonché due protocolli di emendamento del *Framework Agreement*³¹ e dell'Accordo sul Commercio dei Beni³².

Il commercio totale tra Cina e ASEAN ammontava, nel 2006, a circa US\$ 160 miliardi.³³ Di questi le esportazioni verso i 10 paesi era pari a US\$ 71,3 miliardi, le importazioni da questi pari a US\$ 89,53 miliardi, con una crescita degli scambi commerciali rispetto al 2005 pari al 14,3%. Il commercio con l'ASEAN rappresenta circa l'7,4% del totale degli scambi commerciali cinesi, e l'ASEAN risulta essere il quinto mercato a cui sono dirette le esportazioni cinesi, e il

²⁵ Il testo dell'Accordo è disponibile sul sito Internet del Segretariato ASEAN: <http://www.aseansec.org/19346.htm>.

²⁶ L'articolo 1 lett. t) dell'Accordo infatti dispone, in merito alle tipologie di fornitura del servizio, che: <<“*trade in services*” is defined as the supply of a service 1. from the territory of a Party into the territory of any other Party (“*cross-border*”); 2. in the territory of a Party to the service consumer of any other Party (“*consumption abroad*”); 3. by a service supplier of a Party, through commercial presence in the territory of any other Party (“*commercial presence*”); 4. by a service supplier of a Party, through presence of natural persons of a Party in the territory of any other Party (“*presence of natural persons*”)>>.

²⁷ Come nel GATS anche nell'Accordo tra ASEAN e Cina il sistema di liberalizzazione è fondato su liste di impegni (art. 21), modificabili, solo dopo 3 anni dalla loro propria entrata in vigore, ma previa notifica al Segretariato (art. 24.1.a) e con conseguente inizio di negoziati con le altre Parti, al fine di raggiungere un “*necessary compensatory adjustment*” (art. 24.1.b).

²⁸ Si vedano al riguardo i costanti richiami all'Accordo GATS e l'inclusione esplicita di alcune sue norme negli art. 3, 4, 9, 11 dell'Accordo in parola; di particolare importanza risulta anche l'art. 15 (WTO Disciplines) che sottopone il regime dell'Accordo in parola alle norme dell'OMC indicando che: “[...] *the Parties hereby agree and reaffirm their commitments to abide by the provisions of the WTO agreements as are relevant and applicable to trade in services*”.

²⁹ *Plan of Action to Implement the Beijing Declaration on ASEAN-China ICT Cooperative Partnership for Common Development*, del 14 gennaio 2007, disponibile all'indirizzo Internet: <<http://www.aseansec.org/19283.htm>>.

³⁰ *Memorandum of Understanding between the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Secretariat and the Ministry of Agriculture of the People's Republic of China on Agricultural Cooperation*, firmato il 14 gennaio 2007 e disponibile sul sito Internet del Segretariato ASEAN all'indirizzo: <<http://www.aseansec.org/19286.htm>>.

³¹ *Second Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*, Cebu, Filippine, sottoscritto l'8 dicembre 2006, disponibile online: <<http://www.aseansec.org/19214.htm>>.

³² *Protocol to Amend the Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*, Cebu, Filippine, dell'8 dicembre 2006; il testo del Protocollo è consultabile all'indirizzo Internet: <<http://www.aseansec.org/19218.htm>>.

³³ Pari al 9% del commercio esterno totale della Cina. Le esportazioni verso l'ASEAN erano pari all'7,34% del totale delle esportazioni cinesi, mentre le importazioni verso il territorio della RPC rappresentavano l'11,31% delle importazioni totali. Elaborazione dati ASEAN, <<http://www.aseansec.org/stat/Table19.xls>>, e *United Nations Commodity Trade Statistics Database*, <<http://comtrade.un.org>>.

quarto fornitore per volume di scambi. L'ACFTA copre in realtà solo una minima percentuale degli scambi tra Cina e ASEAN³⁴, a causa della difficoltà di applicazione multilaterale dell'Accordo³⁵.

1.3 L'Accordo di libero scambio con il Pakistan

Le relazioni diplomatico-commerciali con il Pakistan iniziarono nel novembre 2003, quando la Cina e il governo pakistano sottoscrissero congiuntamente una *Joint Declaration* con la quale si impegnavano a raggiungere una cooperazione commerciale finalizzata alla realizzazione di un sistema di trattamento commerciale preferenziale (paragrafo 3(2)³⁶). In seguito, il 5 aprile 2005 le due Parti firmarono un *Early Harvest Agreement (Early Agreement of China-Pakistan Free Trade Area between the Government of the People's Republic of China and the Government of the Islamic Republic of Pakistan - EHA)*³⁷, che prevede la riduzione graduale dei dazi doganali per determinati prodotti, tra il 1 gennaio 2006 e il 1 gennaio 2008 (art. 4). L'entrata in vigore di questo accordo ha abrogato a tutti gli effetti l'accordo preferenziale precedente (art. 4).

A seguito di una serie di colloqui a livello ministeriale e tecnico, il 24 novembre 2006 è stato firmato un Accordo di Libero Scambio tra la Cina e il Pakistan (*Free Trade Agreement between the Government of the PRC and the Government of the Islamic Republic of Pakistan*)³⁸. L'Accordo prevede l'istituzione di un'area di libero scambio a seguito di una progressiva liberalizzazione nello scambio di beni e la liberalizzazione bilaterale degli investimenti (artt. 46-56). Per quanto riguarda i servizi, durante il 2007 si svolgeranno i negoziati bilaterali ed entro la fine dell'anno si prevede la firma di un accordo in merito (art. 83). L'*Early Harvest Agreement*, attivo dal 1° gennaio 2006, è divenuto parte dell'Accordo di libero scambio.

L'Accordo si compone del testo base più tre Allegati, il primo riguardante le modalità di eliminazione dei dazi doganali, il secondo concernente le regole di origine e i certificati di origine. Il terzo allegato contiene una disciplina dettagliata sulla risoluzione delle controversie.

In generale il Pakistan beneficerà di una esenzione doganale per i prodotti alcolici, tessuti di cotone, prodotti tessili per la casa, marmo, prodotti di pelle, prodotti per lo sport, frutta e verdura. Inoltre la Cina concederà esenzione tariffaria anche per prodotti dell'industria pesante e altri prodotti ingegneristici. La RPC, tra l'altro, dimezzerà le sue tariffe su prodotti caseari e ittici, succhi d'arancia surgelati, prodotti in plastica, in gomma, in pelle, indumenti a maglia. A sua volta il Pakistan concederà alla Cina l'accesso al proprio mercato principalmente per macchinari d'industria, prodotti chimici organici e non organici, frutta e verdure, medicine e materie prime.

A favorire l'esecuzione degli Accordi sono i dati percentuali, che mostrano una crescita del 23,14% degli scambi commerciali tra Pakistan e Cina tra il 2005 e il 2006, giungendo a US\$

³⁴ Nel 2003 la percentuale di scambi commerciali tra le due economie era stata stimata pari al 1,6%.

³⁵ Elaborazione statistica da fonti ASEAN (<<http://www.aseansec.org>>) e Ministero per il Commercio Estero Cinese (<<http://english.mofcom.gov.cn>>).

³⁶ In tale paragrafo le Parti affermano di impegnarsi per espandere il commercio bilaterale "*with the ultimate goal of establishing a free trade arrangement*".

³⁷ Contestualmente all'Accordo EHP furono firmati altri accordi di carattere economico-commerciale: un trattato di amicizia, cooperazione e relazioni di buon-vicinato; un accordo di cooperazione e mutua assistenza in materia doganale; un memorandum di intesa sulla FTA e altre materie commerciali; un protocollo sui requisiti fitosanitari per il riso esportato dal Pakistan verso la RPC; un protocollo di quarantena e requisiti sanitari per ovini e caprini esportati o transitanti dalla Cina al Pakistan; un memorandum di intesa sulla cooperazione agricola; un accordo di cooperazione tra il Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale e l'Ufficio per la promozione dell'export del Pakistan.

³⁸ Il testo dell'Accordo è consultabile sul sito del Ministero per il Commercio del Pakistan: <<http://www.commerce.gov.pk/PCFTA.asp>>.

5,25 miliardi³⁹. Nonostante questo costante aumento⁴⁰ la percentuale degli scambi con il Pakistan riproduce solo lo 0,30% degli scambi totali della RPC⁴¹. Non solo, le stime prevedono che l'Area di libero scambio favorirà i commerci tra i partner e gli scambi triplicheranno, in termini di valore entro 5 anni, giungendo a US\$ 15 miliardi.

A margine di questo sistema costituente una area di libero scambio, ma non indipendente da esso, si pongono i 13 accordi firmati il 17 aprile 2006, riguardanti la cooperazione in campi quali lo spazio cosmico, le telecomunicazioni, l'educazione, l'assistenza legale al fine di giungere un nuovo livello di partnership strategica. Inoltre entrambe i Governi sono molto attivi nell'incoraggiare le società nazionali ad investire in nel territorio del partner⁴².

1.4 L'FTA con il Cile

Nel giugno 2002 la Cina e il Cile iniziarono i negoziati per la creazione di un'area di libero scambio. A seguito di uno studio di fattibilità, il 18 novembre 2004, iniziarono ufficialmente i negoziati per la stesura di un accordo di libero scambio. Cinque *rounds* furono necessari per giungere al testo definitivo dell'accordo.

L'Accordo di libero scambio tra la Cina e il Cile (*Free Trade Agreement between the Government of the People's Republic of China and the Government of the Republic of Chile*)⁴³, firmato il 18 novembre 2005, ed entrato in vigore nell'ottobre dell'anno successivo, riguarda varie materie di carattere economico e commerciale. Oltre ad una cooperazione economica (artt. 104-115), l'Accordo prevede norme riguardanti il trattamento nazionale e l'accesso al mercato (artt. 6-14), le regole di origine (artt. 15-43), misure sanitarie e fitosanitarie (SPS, artt. 53-59), gli ostacoli tecnici agli scambi (TBT artt. 60-71), *trade remedies* (artt. 44-52) e la risoluzione delle controversie (artt. 79-95).

Una parte dell'Accordo (artt. 44-52) è dedicato alle misure di salvaguardia destinate a proteggere i rispettivi mercati da potenziali incrementi delle importazioni che metterebbero a rischio l'industria locale.

Le misure sanitarie e fitosanitarie rappresentano una trasposizione della disciplina OMC. Esse sono destinate a facilitare il commercio tra Cina e Cile attraverso un Comitato creato *ad hoc* per valutare i singoli casi (art. 58).

Per ciò che concerne le barriere tecniche al commercio, le Parti hanno incluso nel Trattato una disposizione (art. 69) che prevede la creazione di un Comitato con funzioni di *forum* di discussione per risolvere possibili casi che mettano in dubbio l'applicazione dei regolamenti tecnici e degli standard.

³⁹ Dati del Ministero del Commercio Estero del Pakistan - Export Promotion Bureau: <http://www.statpak.gov.pk/depts/fbs/statistics/external_trade/externaltrade_statistics.html> e *United Nations Commodity Trade Statistics Database*, <<http://comtrade.un.org>>.

⁴⁰ L'aumento dello scambio tra i due paesi nel biennio 2004-5 ammontava a circa 24,14 punti percentuali.

⁴¹ *Pakistan Statistical Year Book 2007*, Federal Bureau of Statistics, Islamabad, 2007, e *United Nations Commodity - Trade Statistics Database*, <<http://comtrade.un.org>>.

⁴² Risale infatti al 12 febbraio 1989 la firma di un Accordo sul Reciproco Incoraggiamento e Protezione degli Investimenti.

⁴³ L'Accordo è accompagnato da 8 allegati: *Elimination of Import Customs Duties, List of Geographical Indications, Product Specific Rules, Certificate of Origin, Competent Governmental Authorities of Chile, Model Of Certification And Verification Networking System, On Certificate Of Origin, Rules of Procedure of Arbitral Panel, Implementation of Modifications Approved by the Commission*. A latere dell'Accordo sono stati firmati due altri documenti: un *Memorandum of Understanding between the corresponding labor and social security authorities* e un *Agreement on Environmental Cooperation*. Il testo dell'Accordo è consultabile sul sito Internet del governo cileno all'indirizzo: <<http://www.direcon.cl/index.php?accion=china>>.

Una parte finale è destinata alle principali disposizioni in merito alla cooperazione economica, nella ricerca scientifica e tecnologica, nell'educazione, cultura e proprietà intellettuale. La cooperazione riguarderà anche le piccole e medie imprese, lo sfruttamento minerario e il sistema industriale. Da ultimo vi sarà cooperazione anche nel campo della proprietà intellettuale.

Viene fatta anche menzione esplicita agli Accordi sul lavoro e sulla cooperazione nella sicurezza sociale.

Per ciò che concerne l'accesso al mercato, la Cina ha accordato, per il 92% delle categorie di beni cileni importati, la riduzione tariffaria immediata. Tale percentuale corrisponde al 50% del totale del commercio tra i *partners* (in particolare le materie prime). La riduzione tariffaria dei dazi cinesi è prevista, ad ogni modo, secondo uno schema scandito da successive fasi: la prima fase si concluderà dopo un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo; la seconda fase dopo 5 anni e la terza fase dopo 10 anni. Per il Cile, invece, si è prevista una fase in più: la riduzione dovrà avvenire in quattro fasi scandite nel tempo: dopo 1, 2, 5 e 10 anni (Annex 1).

Negoziati riguardanti gli investimenti e il commercio dei servizi hanno preso l'avvio nel 2006.

1.5 I Territori Cinesi Autonomi e la cooperazione commerciale ed economica – Hong Kong e Macao

Nel 2003 la Cina firmò con Hong Kong (HK) e con Macao (M) due *Closer Economic Partnership Arrangements* (CEPAs)⁴⁵, che nella sostanza sono due accordi di libero scambio e cooperazione economica. Gli Accordi prevedono liberalizzazioni nel commercio dei beni (artt. 5-9 HK e M) e dei servizi (artt. 11-15 HK e M), oltre a misure di liberalizzazione in materia di investimenti (artt. 16-17 HK e M). Secondo identiche disposizioni l'abolizione tariffaria per i beni originari di Hong Kong (art. 5.3) e di Macao (art. 5.3) ha avuto inizio il primo gennaio 2006.

⁴⁴ In base all'art. 38.6 dell'Accordo, intitolato *Verification of Origin*, nel caso in cui le autorità doganali di una Parte determinino che la certificazione non sia veritiera o che non abbia i requisiti per qualificare un bene come originario della Controparte, le autorità doganali di importazione potranno sospendere il trattamento tariffario preferenziale a beni identici importati dallo stesso importatore, finché questi non dimostrerà di aver rispettato le norme dell'Accordo. Inoltre in base all'art. 41.7. se il richiedente il certificate di origine fornisce informazioni non veritiere o omette di trasmettere fatti o circostanze rilevanti, la Parte importatrice può applicare misure appropriate che includono sanzioni amministrative, civili e penali.

⁴⁵ Il CEPA con Hong Kong (29 giugno 2003) è disponibile per la consultazione sul sito Internet del Trade and Industry Department del governo di Hong Kong all'indirizzo <http://www.tid.gov.hk/english/cepa/files/main_e.pdf>; il corrispondente accordo tra la RPC e Macao (17 ottobre 2003) è visionabile in lingua inglese (priva però di valore ufficiale) sul sito della Direzione dei Servizi Economici del governo di Macao: <http://www.economia.gov.mo/web/DSE/public?_nfpb=true&_PageLabel=Pg_CEPA_CEPA_I&locale=en_US>.

L'esecuzione dei due accordi ha comportato benefici per le Parti. La Cina ha accordato ai prodotti dei due territori un trattamento tariffario speciale, concedendo per la quasi totalità dei beni ivi prodotti dazio pari a 0 (Annex 1 HK e M). I prodotti non inclusi nelle liste sono discussi negli incontri semestrali. Per quanto riguarda i servizi, la liberalizzazione riguarderà 18 aree, tra cui le professioni legali, l'edilizia, l'*information technology*, la distribuzione, i prodotti audiovisivi, il trasporto aereo, su strada e le attività commerciali private. Quest'ultime sono fornibili dalle società di Hong Kong e Macao sul territorio cinese a partire dal 1° gennaio 2007, mentre le concessioni tariffarie sui beni sono già in vigore con successo dal 2006⁴⁶.

Le importazioni da Hong Kong e Macao che beneficiano di un dazio pari a 0 ammontano a US\$ 870 milioni (dati del 2006)⁴⁷. Degli originari 273 prodotti beneficiari nel 2004, si è giunti, ad oggi, ad un numero pari a 1449. 27 diverse industrie possono godere di investimenti provenienti dalle due città portuali: alla fine dell'ottobre 2006, 1669 società di HK e 292 di Macao, tra le quali molte banche, avevano investito in Cina.

Gli Accordi hanno anche favorito un aumento del turismo cinese verso le due città, che hanno ricevuto la visita rispettivamente di 16 e 14 milioni di turisti⁴⁸.

1.6 La Nuova Zelanda, l'Australia e i Paesi dell'Estremo Oriente

Attualmente la Cina è impegnata in un dialogo sia con la Nuova Zelanda sia con l'Australia per la costituzione di aree di libero scambio con entrambi gli Stati, in una prospettiva che travalica il sudest-asiatico.

1.6.1 Le relazioni tra la Cina e la Nuova Zelanda

Per ciò che riguarda la Nuova Zelanda (NZ), il 28 maggio 2004 fu stipulato un *Trade and Economic Cooperation Framework*⁴⁹, un accordo quadro, in base al quale le Parti si impegnano a cooperare nell'ambito dell'agricoltura, zootecnia, selvicoltura, produzione laniera, servizi, investimento e altri settori quali l'amministrazione doganale e la proprietà intellettuale (par. 2), come primo passo verso l'istituzione di un'area di libero scambio⁵⁰. Nello stesso anno fu svolto uno studio di fattibilità dell'area⁵¹, che ha dimostrato come la zona di libero scambio possa apportare

⁴⁶ Recentemente, il 29 giugno 2007, è stato sottoscritto un patto economico tra HK e la RPC, definito ufficialmente come *Supplement IV*, in base alle cui disposizioni la RPC concederà ulteriori liberalizzazioni nei confronti di HK, permettendo alle sue imprese di commerciare in nuove 11 aree, quali sport, ambiente, consulenze manageriali, servizi ospedalieri, di intermediazione nel mercato del lavoro e nel mercato immobiliare e fornitura di servizi pubblici. Inoltre sono specificati ed ampliati i requisiti per l'ingresso nel mercato bancario e finanziario nonché le modalità di mutuo riconoscimento nell'ambito delle professioni tecniche ed ingegneristiche. Il testo del nuovo accordo supplementare è a disposizione sul sito del governo di HK all'indirizzo: <http://www.tid.gov.hk/english/cepa/legaltext/files/sa4_main_e.pdf>.

⁴⁷ Fonte dati statistici: governo di Hong Kong, del Trade and Industry Department e governo di Macao, della Direzione dei Servizi Economici.

⁴⁸ Cfr. nota 46 *supra*.

⁴⁹ Il testo dell'Accordo è consultabile sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri e Commercio della Nuova Zelanda (NZMOFAT): <<http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/0--Trade-archive/0--Trade-agreements/China/0-tecfmay04.php#Agreement>>.

⁵⁰ Nel paragrafo 10 le Parti dichiarano infatti che "will jointly undertake a feasibility study on a bilateral Free Trade Agreement (FTA) negotiation and enter into the negotiations as soon as possible. The Parties will endeavour to commence negotiations in early 2005".

⁵¹ Lo studio di fattibilità è consultabile sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri e Commercio della Nuova Zelanda: <<http://www.mfat.govt.nz/downloads/trade-agreement/china/chinanzftastudy.pdf>>.

vantaggi economici ad entrambi i partner⁵². Lo studio è il primo passo dopo la firma del "*China-New Zealand Trade and Economic Cooperation Framework*", nel quale la NZ ha riconosciuto, primo tra i Paesi sviluppati, lo *status* di economia di mercato della Cina. È stato il primo Paese occidentale ad iniziare negoziati per un accordo di libero scambio. Lo studio ha anche dimostrato possibili effetti negativi sulle loro economie, in particolare per i produttori agricoli cinesi⁵³. I negoziati in merito ad una FTA sono iniziati nell'aprile 2004.

Ampie consultazioni sono state tenute in questi anni, e si sono raggiunte intese in merito allo scambio di beni, servizi, alla facilitazione reciproca degli investimenti, in merito alla proprietà intellettuale, alle barriere tecniche al commercio, regole di origine, ispezione e quarantena per animali e vegetali, risoluzione delle controversie e cooperazione doganale. Durante il 10° *round* di negoziati tenutosi a Pechino nel gennaio scorso, non sono emersi eccessivi problemi per il buon andamento dei negoziati, eccetto per i beni manifatturieri, per i quali i partner si sono impegnati a trovare un accordo. Il quattordicesimo *round*, tenutosi il 28-31 agosto 2007, ha permesso di ottenere buoni risultati d'intesa riguardo l'accesso al mercato per i beni e impegni reciproci nei settori dei servizi e dell'investimento. Permane l'aspirazione neozelandese ad ottenere degli impegni chiari per la certezza e l'accesso al mercato a favore degli imprenditori neozelandesi, nonché la richiesta di una serie di regole di qualità di alto profilo per i beni prodotti in Cina⁵⁴.

I principali comunicati e dichiarazioni ufficiali⁵⁵ concordano nel dichiarare il futuro accordo conforme alle norme OMC e utile per il raggiungimento degli obiettivi di cooperazione dell'APEC⁵⁶. Lo sviluppo sostenibile diverrà parte integrante dei principi dell'Accordo di libero scambio. Il termine che le parti si sono poste per la conclusione dei negoziati è l'aprile del 2008⁵⁷. L'accordo porterebbe ad un ulteriore aumento del già incrementato traffico commerciale tra le parti, che è cresciuto dal 2000 al 2005 del 250%, raggiungendo i US\$ 2,68 miliardi, ripartiti tra merci e servizi. La Cina è così divenuta il quarto partner commerciale della NZ, da cui acquista prodotti agricoli, lana e servizi educativi.

1.6.2 Le relazioni tra la Cina e l'Australia

A differenza che con la NZ, con l'Australia il dialogo per il raggiungimento di una FTA è ancora ad uno stadio prematuro: nel 2003 fu firmato un *Trade and Economic Framework between Au-*

⁵² Nelle conclusioni dello studio si afferma infatti che: "[t]he study has identified specific ways in which liberalisation of trade in goods, services and investment would enhance trade and economic cooperation between China and New Zealand, and reinforce the two Governments' commitment to sustainable development. [...] [B]ilateral trade between China and New Zealand will grow significantly, [...] production and welfare gains will flow to both the Chinese and New Zealand economies, and [...] there will be positive impacts for the goods and services sectors in both China and New Zealand. [...] This study has demonstrated that significant complementarities exist between the Chinese and New Zealand economies and that an FTA would benefit the people and economies of both countries. To secure these benefits and build on the long and warm relationships between the two countries, this study recommends that negotiations on an FTA between China and New Zealand covering goods, services and investment should commence as soon as possible.", The Ministry of Commerce of China and The Ministry of Foreign Affairs and Trade of New Zealand, *A Joint Study Report on a Free Trade Agreement Between China and New Zealand*, 2004, pag. 92-3.

⁵³ The Ministry of Commerce of China and The Ministry of Foreign Affairs and Trade of New Zealand, *A Joint Study Report on a Free Trade Agreement Between China and New Zealand*, cit., pag. 24-8.

⁵⁴ Terzo capoverso del *Thirteenth and Fourteenth Round Information Bulletin* – Settembre 2007, pubblicato sul sito del NZMOFAT: <<http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/Trade-Agreements/China/0-infobulletin-september2007.php>>.

⁵⁵ I bollettini ufficiali riguardanti lo stato di avanzamento dei negoziati sono consultabili sul sito Internet del NZMOFAT: <<http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/Trade-Agreements/China/index.php>>.

⁵⁶ Cfr. nota 3 *supra*.

⁵⁷ Cfr. nota 53 *supra*.

stralia and the People's Republic of China e successivamente, il 18 aprile 2005, le Parti sottoscrissero un *Memorandum of Understanding of the Recognition of China's Full Market Economy Status and the Commencement of Negotiation of a Free Trade Agreement*⁵⁸. Il primo documento era teso a promuovere la cooperazione in vari settori economici, commerciali, nei servizi e nel sistema doganale, includendo altresì gli investimenti, l'*information and communication technology* (ICT) e la proprietà intellettuale (paragrafo 2) e costituiva a tal fine un *Joint Committee* (paragrafo 9). Iniziati il 18 aprile 2005, i negoziati tra i due Stati in merito ad una FTA hanno incontrato delle difficoltà iniziali (riguardanti: prodotti agricoli, tessili e abbigliamento, autovetture), parzialmente superate con l'accoglimento delle proposte australiane in merito all'inclusione degli appalti pubblici e degli investimenti nei negoziati. La maggiore problematica, riguardante l'apertura del mercato cinese dei servizi alle banche, assicurazioni compagnie di telecomunicazione e dei trasporti australiani, è tuttora elusa dalle Parti. La Cina aspira all'inclusione nell'Accordo di una disciplina riguardante gli investimenti in entrata e l'accesso al mercato del lavoro stagionale australiano.

Ai fini della definizione degli effetti positivi o negativi di un eventuale FTA, nel marzo 2005 è stato concluso uno studio di fattibilità⁵⁹, che ha mostrato come gli effetti di una eventuale *free trade area* comporterebbero risultati positivi per entrambi i paesi.

L'Australia ha presentato una bozza di accordo comprendente 15 capitoli, che riguarderebbero lo scambio di beni (inclusi i prodotti agricoli) e servizi. Questa è stata accolta, durante il quinto *round* del maggio 2006 in modo positivo dal partner. L'Australia aspira al pieno accesso per i propri produttori al mercato cinese, ma teme la concorrenza dell'industria manifatturiera cinese. Mentre i cinesi aspirano alla creazione di più accordi settoriali per ritardare l'apertura del mercato dei servizi. A tal fine sono stati creati quattro comitati per la discussione di materie quali i settori agricolo, non-agricolo e i servizi. La Cina ha presentato, al riguardo, nello scorso dicembre un rapporto in cui propone i propri impegni di riduzione tariffaria e una lista di impegni per il settore dei servizi e dell'investimento. I negoziati in merito allo scambio di beni sono iniziati lo scorso dicembre, e potrebbero aumentare il già consistente rapporto commerciale tra i due: dal 2003 al 2005 il volume commerciale tra Cina e Australia si è duplicato, giungendo a US\$ 27,3 miliardi. Entro l'ottobre del 2008 si prevede la conclusione dei negoziati⁶¹.

Le conclusioni dello Studio di fattibilità

“Australia and China have a substantial bilateral economic relationship which could be strengthened and developed further through an FTA. This study demonstrates that an ambitious FTA that encompasses goods, services and investment, and is consistent with WTO rules and APEC goals and principles for liberalising regional trade and investment, would:

- deliver significant net trade and economic benefits in both countries in a short timeframe;*
- support and reinforce bilateral trade and investment linkages, and play an important part in the closer integration of the two economies over the long term; and*
- be trade creating for the world as a whole, thereby strengthening each country's multilateral and regional trade policy objectives”⁶⁰.*

⁵⁸ Il testo del MOU è disponibile sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri e il Commercio dell'Australia: <http://www.dfat.gov.au/geo/china/fta/mou_aust-china_fta.pdf>.

⁵⁹ L'*Australia – China Free Trade Agreement Joint Feasibility Study* è consultabile sul sito del Ministero degli Affari Esteri e il Commercio dell'Australia <http://www.dfat.gov.au/geo/china/fta/feasibility_full.pdf>.

⁶⁰ *Australia – China Free Trade Agreement Joint Feasibility Study*, cit. pag. 131.

⁶¹ Dati disponibili sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri e il Commercio dell'Australia: <http://www.dfat.gov.au/geo/china/fta/general_guide_march_2006.html>.

1.6.3 Gli accordi con altri paesi asiatici

La RPC e la Repubblica di Corea sono già inclusi nei dialoghi dell'ASEAN+3 e nel progetto di un'area di libero scambio di ampio respiro. Nonostante ciò dal 2004 è in corso uno studio per la fattibilità di una FTA con la Corea del Sud, che ancora non si è concluso. Nello scorso novembre è stato annunciato che nel corso del 2007 inizieranno i negoziati ufficiali per il raggiungimento di un accordo di libero scambio. Lo scambio commerciale tra i due Paesi è stato pari a US\$ 134 miliardi nel 2006 e si prevede raggiungerà i US\$ 150 miliardi durante l'anno in corso, con una crescita pari al 15%.

Tra Tailandia e Cina è in vigore, dal 1° ottobre 2003, un Accordo di libero scambio riguardante i prodotti agricoli (vegetali e frutta), che ha incrementato il commercio tra i due Partner da US\$ 7,12 miliardi, al varo dell'area di libero scambio, a US\$ 8 alla fine del 2005. In base alle reciproche concessioni 188 prodotti agricoli godono di esenzione tariffarie. L'Accordo è parte del sistema giuridico in vigore tra ASEAN e Cina: poiché in ambito EHP, non sussiste la clausola della nazione-più-favorita, per scelta esplicita delle Parti, è possibile ovviare a questa esclusione attraverso la sottoscrizione di accordi finalizzati all'ottenimento di ulteriori mutue riduzioni tariffe doganali, bilaterali o multilaterali.

Un progetto di FTA è in studio anche tra Cina e Giappone, ma negoziati ufficiali non hanno ancora avuto inizio.

1.7 I rapporti con gli Stati dell'EFTA

I rapporti della Cina con paesi EFTA (Svizzera, Islanda e Norvegia, escludendo il Principato del Liechtenstein) sono recentemente in evoluzione. Con l'Islanda la RPC ha un accordo di libero scambio che data 1987 (*Bilateral Trade Agreement between the Government of the People's Republic of China and the Government of the Republic of Iceland*) e negli ultimi anni si sono sviluppati i contatti a livello diplomatico per giungere ad un nuovo accordo, più evoluto: a tal fine, successivamente allo studio di fattibilità dell'area di libero scambio, iniziato nel 2005, sono stati istituiti gruppi di lavoro laterali, con il compito di incontrarsi periodicamente e discutere del progetto. A partire dall'11 aprile 2007 si sono tenuti i primi negoziati per la definizione di un accordo di libero scambio: in questo primo *round* i due Governi hanno discusso con successo della riduzione tariffaria per beni e servizi, come pure di regole d'origine, SPS e TBT. Recentemente, nel settembre scorso, i rappresentanti del *Trade Council* dell'Islanda e del *Trade Development Bureau* hanno sottoscritto un accordo di durata triennale, con il quale si impegnano a espandere il commercio bilaterale.

L'Islanda è particolarmente interessante per la Cina per le sue risorse idro e geotermiche e per le sue evolute industrie: ittica, dei servizi e del turismo. Lo scambio commerciale tra i due Paesi ammonta a US\$ 117,66 milioni (dati del 2006) con una crescita del 60% dal 2004⁶². Inoltre l'Islanda è l'unico Paese europeo ad aver riconosciuto lo *status* di economia di mercato della Cina, che favorisce il dialogo con la Repubblica Popolare.

A seguito dei buoni risultati nei rapporti tra Cina e Islanda, la Svizzera, in una dichiarazione dell'aprile 2007 il Ministro dell'Economia, Doris Leuthard, ha dichiarato di voler intraprendere un cammino simile, al fine di creare una zona di libero scambio.

Con la Norvegia la situazione è simile: nonostante vi sia un accordo precedente (*Agreement on Long-term Bilateral Trade between the Government of the People's Republic of China and the Government of the Kingdom of Norway - 1982*), entrambi gli Stati hanno recentemente iniziato dei colloqui per lo studio di fattibilità di un'eventuale FTA.

⁶² Dati: Statistics Iceland, *External trade of goods in 2006*, disponibile all'indirizzo: <<http://www.statice.is/series>>.

1.8 Il dialogo con i paesi in via di sviluppo e la Russia

I rapporti bilaterali e regionali della Cina con i PVS, in special modo con gli Stati africani, si sono sviluppati in modo esponenziale negli ultimi anni. Numerose sono le visite ufficiali che i ministri dell'economia e del commercio internazionale si scambiano vicendevolmente con la Cina. Sono stati anche ratificati accordi di cooperazione economica con molti di questi Paesi e la RPC partecipa attivamente nella politica regionale del continente, sia a livello locale che a livelli più istituzionalizzati, come nell'ambito del *Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC)*, che raccoglie tutti i capi di Stato e di governo dei Membri in un *summit* ogni tre anni⁶³. La Cina ha iniziato negoziati con i cinque Paesi della *Southern African Customs Union*, nel giugno 2004, per la creazione di una FTA.

La partnership così consolidatasi negli ultimi anni è dimostrata anche dagli investimenti incrociati che sono particolarmente cresciuti. Questi dati mostrano che la Cina, alla ricerca di materie prime, ha investito molto in questo settore⁶⁴.

La ricerca di materie prime e in particolar modo di combustibili fossili per alimentare il proprio fabbisogno energetico, è anche mostrato dal dialogo instaurato negli ultimi anni con altri Paesi, quali i principali produttori di petrolio e con la Russia, con la quale non ha sostanziali scambi commerciali (il commercio con la Russia ammonta a circa il 2% del commercio estero cinese annuo e il 6% del commercio totale russo⁶⁵); nonostante ciò i rapporti diplomatici e di cooperazione economica e culturale sono cresciuti molto recentemente (ne è dimostrazione la dedica ufficiale dell'anno 2007 a "La Cina in Russia"). Il dialogo con la potenza russa si è già affermato da oltre dieci anni, nell'ambito del Shanghai Cooperation Organization (SCO), che, oltre a Cina e Russia, comprende Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan⁶⁶.

Per ciò che riguarda i Paesi del Golfo Persico, nel luglio 2004 fu siglato tra la Cina e il *Gulf Cooperation Council* (EAU, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar e Arabia Saudita) un *Framework Agreement on Economic, Trade, Investment and Technology Cooperation* e fu creato un comitato congiunto per la cooperazione e l'attuazione dell'Accordo e un meccanismo consultivo; le Parti contestualmente decisero di lanciare i negoziati per una FTA.

L'interscambio commerciale tra questi Paesi e la Cina ammontava, nel 2006, a US\$ 46,16 miliardi, e riguardano principalmente l'edilizia abitativa, le telecomunicazioni, il petrolio, l'industria chimica, ittica e delle cure mediche. Gli investimenti diretti cinesi *in loco* ammontavano alla fine del 2006 a US\$ 1,1⁶⁷.

⁶³ Il *Forum*, il cui primo incontro al vertice ha avuto luogo a Pechino nell'ottobre 2000, è composto da 48 Stati africani oltre alla RPC. Durante i vertici dei capi di Stato e di governo partecipano anche i rappresentanti delle principali organizzazioni internazionali regionali africane. Lo scopo del FOCAC è l'attuazione di piani di cooperazione economica e commerciale tra la Cina e i paesi africani e tra questi ultimi. Tra le caratteristiche principali è posta anche la necessità di un costante consultazione tra i Membri per migliorare i rapporti Sud-Sud. La cooperazione è definita come pragmatica, quindi non meramente dichiaratoria, ma implementata nel dettaglio al fine di mantenere un dialogo finalizzato al raggiungimento di mutui benefici verso lo sviluppo economico. Per un approfondimento si rimanda al sito Internet del FOCAC: <<http://www.focac.org/eng/>>.

⁶⁴ UNCTAD, *World Investment Report 2006*, United Nations Publication, Ginevra, 2006, pag. 43. <http://www.unctad.org/en/docs/wir2006_en.pdf>.

⁶⁵ Elaborazione dati riferiti all'anno 2006, pubblicati sul sito Internet del Federal State Statistics Service: <http://www.gks.ru/free_doc/2007/b07_12/25-05.htm> e WTO, *International trade statistics 2006*, Ginevra, 2006, <http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2006_e/its2006_e.pdf>.

⁶⁶ Nato nel 1996 come *forum* di dialogo inter-governativo ai fini della stabilità politica nell'Asia centrale, il SCO è evoluto verso un sistema di cooperazione economica a seguito della firma, il 23 settembre 2003 a Pechino, di un *Economic Cooperation Framework Agreement*, finalizzato all'approfondimento delle relazioni economiche e per migliorare "the investment environment", con l'obiettivo di costituire una FTA nel medio-lungo termine.

⁶⁷ UNCTAD, *World Investment Report 2006*, cit., pag. 59.

La Cina e l'India costituirono, nel giugno 2003, un *Joint Study Group* (JSG) per analizzare e definire la possibilità di una cooperazione istituzionalizzata nel commercio bilaterale, che effettuò uno studio di fattibilità per una FTA nell'aprile 2005⁶⁸. Questo ha mostrato prospettive positive in caso di costituzione di una FTA⁶⁹. Nel febbraio 2003 si accordarono per iniziare negoziati miranti alla riduzione tariffaria e firmarono un accordo bilaterale per l'adozione dell'Accordo di Bangkok. L'India aveva momentaneamente rinviato l'ipotesi di creare un'area di libero scambio con la Cina, preoccupata per eventuali effetti negativi sull'industria domestica. Lo studio di fattibilità fu dunque, su pressioni cinesi, affidato ad un organo indipendente, il *National Council of Applied Economic Research* (NCAER)⁷⁰, che ha affermato che entrambe i paesi godrebbero di sostanziali vantaggi nell'industria del tessile, della seta, del ferro e dell'acciaio; la Cina avrebbe comunque un maggior vantaggio relativo. L'industria indiana ha continuato a esercitare forti pressioni sul governo nazionale per evitare un accordo. A questa si unisce parte del governo, che teme effetti negativi sull'economia indiana a causa dell'ingerenza economica cinese (con sussidi e aiuti di Stato alle proprie imprese) che, unita alle misure valutarie artificiose, rendono i beni cinesi relativamente competitivi. Durante lo scorso gennaio rappresentanti cinesi hanno incontrato loro omologhi indiani a New Delhi per riprendere i contatti. Nonostante ciò un accordo è lungi dall'essere realizzato, almeno fino a quando il governo indiano non avrà ben valutato gli interessi delle lobby industriali e i risultati del JSG e del NCAER.

Con il Perù, invece, è previsto quest'anno l'inizio dei negoziati per la costituzione di una FTA.

2. La Cina come membro dell'OMC

2.1 I rapporti dell'OMC sull'esecuzione degli obblighi cinesi

L'ingresso della Cina nell'OMC, avvenuto il 1° dicembre 2001 è stato preceduto da un lungo negoziato durato 15 anni, che si è concluso in un Protocollo di adesione⁷¹ a seguito di una decisione della Conferenza Ministeriale del 10 novembre 2001. Come risultato del negoziato la Cina ha accettato una serie di impegni diretti all'apertura e alla liberalizzazione del proprio mercato interno e delle norme sul commercio con l'estero, al fine di integrarsi con il resto dell'economia mondiale e offrire certezze per il commercio e gli investimenti esteri.

La Cina si è impegnata a:

- assicurare un trattamento non discriminatorio all'interno del mercato cinese per le merci provenienti dai Membri OMC (par. 2.b.3);
- assicurare a tutti i Membri OMC, su base reciproca, l'applicazione della clausola della nazione più favorita per quanto riguarda le misure tariffarie e non tariffarie (par. 2.b.3);
- eliminare pratiche di doppio prezzo e trattamenti differenziati tra i prodotti destinati al mercato interno e quelli destinati all'esportazione ed evitare che il controllo

⁶⁸ Il *Report of the India-China Joint Study Group on Comprehensive Trade and Economic Cooperation* è disponibile per la consultazione all'indirizzo: <<http://www.hindu.com/thehindu/nic/0041/report.pdf>>.

⁶⁹ *Report of the India-China Joint Study Group*, cit., pag. 32.

⁷⁰ In NCAER (<www.ncaer.org>) è un centro di ricerca in materie economiche, che si prefigge di assistere i governi, in particolar modo quello indiano, al fine di fornire loro ogni tipologia di informazione economica ad uso politico.

⁷¹ Il testo del Protocollo di adesione è disponibile sul sito Internet dell'Organizzazione Mondiale del Commercio all'indirizzo: <http://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/completeacc_e.htm>.

dei prezzi possa essere una protezione velata alle industrie domestiche o ai fornitori di servizi cinesi (par. 9);

- implementare gli Accordi OMC in modo uniforme ed efficace attraverso la legislazione interna (par. 1.3);
- assicurare la libertà di commercio con l'estero per tutte le imprese (par. 5.1);
- eliminare e non introdurre sussidi all'esportazione per i prodotti agricoli (par. 10.3);
- implementare immediatamente l'Accordo TRIPs (par. 2A2);
- eliminare gradualmente le barriere tariffarie per i beni e ad espandere l'accesso al proprio mercato;
- non fornire sussidi all'agricoltura per un valore superiore al 8,5% del valore di produzione (par. 12.1);
- assicurare ai fornitori stranieri di servizi di telecomunicazione la possibilità di creare *joint venture* con imprese nazionali, senza limiti quantitativi, per fornire servizi in un ampio numero di città. È permesso alla Cina di imporre un limite massimo alla partecipazione straniera in queste società.
- liberalizzare il sistema bancario senza alcun tipo di restrizione, mentre il sistema assicurativo sarà sottoposto a limiti di partecipazione di stranieri in *joint venture*.

La Cina si riserva di mantenere il commercio statale per i cereali, il tabacco, i combustibili e i minerali (Annex 2A1).

Nei 12 anni successivi all'adesione rimane in vigore un meccanismo di salvaguardia transitorio per proteggere le industrie degli altri Membri da eventuali importazioni di prodotti cinesi che possano causare o minacciare il mercato dei produttori nazionali (par. 16). Per quanto riguarda i tessili e l'abbigliamento è concesso ai Membri di mantenere alcune misure di salvaguardia, non oltre il 2008, per proteggere l'industria nazionale da importazioni smisurate di questi prodotti dalla Cina.

Durante i primi anni di partecipazione della Cina all'OMC, in base al par. 18 del Protocollo di Accesso, è in vigore uno speciale Meccanismo di Revisione Transitorio (*Transitional Review Mechanism* - TRM) per monitorare il rispetto degli impegni assunti. Il TRM si riunisce annualmente e dovrà emanare un Rapporto finale al decimo anno (par. 18.4).

A cinque anni dalla sua adesione all'OMC la Cina si presenta oggi come la terza principale potenza commerciale e uno dei principali destinatari di investimenti diretti esteri. Il *Trade Policy Review Body* ha analizzato la politica commerciale cinese degli ultimi anni, ed è stato adottato un *Trade Policy Review* il 17 marzo 2006⁷², secondo quale le riforme strutturali e del commercio che sono state perseguite negli ultimi anni hanno migliorato il mercato interno, nonostante tali riforme rimangano elemento centrale negli obiettivi del governo cinese. Dal rapporto emerge che la Cina ha completato le misure per l'applicazione del Protocollo di adesione del 2001: le disposizioni riguardanti le restrizioni all'esportazione e le tariffe doganali sono state adottate attraverso la legislazione interna, rendendo il commercio con la Cina più prevedibile: l'economia cinese risulta più aperta e trasparente. Le barriere al commercio e agli investimenti si sono sensibilmente ridotte, in parte in seguito degli impegni assunti in sede OMC⁷³. Nonostante ciò, alcuni Membri hanno sollevato dubbi sulla trasparenza della politica e dell'applicazione del Protocollo, in particolare sull'uso di alcune misure quali i dazi anti-dumping, le misure compen-

⁷² Il *Trade Policy Review - Report by the People's Republic of China* (WT/TPR/G/161) del *Trade Policy Review Body* è consultabile sul sito Internet dell'Organizzazione Mondiale del Commercio – *Trade Policy Reviews*: <http://www.wto.org/english/tratop_e/tp_r_e/tp_rep_e.htm>.

⁷³ *Trade Policy Review - Report by the People's Republic of China* (WT/TPR/G/161), cit., pag. 6-8.

sative, gli standard, le misure SPS, le imposizioni fiscali sulle esportazioni e i rimborsi dell'IVA⁷⁴.

Il governo cinese, pur avendo implementato le misure previste, continua ad intervenire nel mercato per favorire i produttori nazionali e per convogliare gli investimenti in determinati settori produttivi. Alcuni Membri hanno anche sostenuto come la protezione della proprietà intellettuale non sia ancora pienamente assicurata. Inoltre, ci sono critiche riguardo la liberalizzazione nei servizi, poiché la Cina continua a mantenere un atteggiamento poco favorevole all'ingresso straniero nel settore.

Secondo quanto affermato nella *Policy Review* le riforme strutturali causeranno un incremento della disoccupazione nel prossimo decennio⁷⁵. Il rapporto consiglia alla Cina di rivalutare alcune politiche e riforme al fine di attirare maggiori investimenti diretti alla produzione di beni *capital intensive* per l'esportazione⁷⁶. Inoltre devono ancora essere rimossi molti ostacoli alla libertà di impresa nel mercato dei servizi. Per superare questa situazione, il governo dovrebbe anche migliorare la qualità del lavoro, per rafforzare il lavoro specializzato e i prodotti *skill-intensive*⁷⁷. Anche nel settore finanziario e nel mercato dei capitali devono continuare le riforme, al fine di rendere la struttura finanziaria del Paese più adatta ad un'economia di mercato⁷⁸.

2.2 La partecipazione della Cina al *Doha Development Round*

La partecipazione della Cina all'OMC è estremamente attiva e la RPC si è impegnata profondamente per implementare il Protocollo di adesione. In generale però rimane il desiderio di un prossimo riconoscimento della Cina come economia in sviluppo, al fine di essere supportata in questa sua fase. Altra priorità in ambito OMC è la richiesta di riconoscimento della propria economia di mercato, che ha un valore sia ideologico sia pratico ai fini della presenza all'interno dell'Organizzazione.

La Cina partecipa attivamente ai negoziati commerciali multilaterali, come sta dimostrando nei lavori per il *Doha Development Round*, durante i quali, pur partecipando tra i G20, propone proprie iniziative e sottopone questioni quali la riduzione dei sussidi all'agricoltura.

Per quanto riguarda le posizioni nel *Doha Round*, il governo di Pechino sostiene tenacemente la necessità di perseguire tre principali obiettivi all'interno di questi negoziati: innanzitutto è necessario che il *round* si incentri sul tema dello sviluppo, essendo esso stato concepito come un *Development Round*, e considerando che circa l'85% dei Membri dell'OMC sono paesi in sviluppo (PVS), che desiderano beneficiare da questa fase di negoziati; come secondo punto, la RPC propone che si realizzi una piena promozione del processo di libero scambio che possa alleviare la situazione di povertà dei PVS; il terzo obiettivo che la Cina suggerisce è il pieno rispetto dei risultati del ciclo di incontri, per non lasciare irrealizzate le aspettative di molti governi e popolazioni: da questo *round* scaturiranno nuove regole per il commercio internazionale, che dovranno essere interamente rispettate ai fini del raggiungimento di ottimi risultati per tutti i negoziatori.

Più nello specifico la Cina avanza la proposta di liberalizzare il commercio dei tessili e dell'abbigliamento, desiderando opporsi ad ogni tipo di restrizione internazionale. Affermando che pratiche protezionistiche possono solo danneggiare l'evoluzione dei negoziati, il governo di

⁷⁴ Cfr. *infra* par. 2.3.

⁷⁵ *Trade Policy Review - Report by the People's Republic of China* (WT/TPR/G/161), cit., par. 97, pag. 20.

⁷⁶ *Trade Policy Review - Report by the People's Republic of China* (WT/TPR/G/161), cit., par. 23, pag. 8.

⁷⁷ *Trade Policy Review - Report by the People's Republic of China* (WT/TPR/G/161), cit., par.39, pag. 11.

⁷⁸ *Trade Policy Review - Report by the People's Republic of China* (WT/TPR/G/161), cit., par. 102, pag. 21.

Pechino denuncia la presenza di quote all'importazione di questi prodotti, specificando che in questi anni essa stessa si è impegnata a ridurre temporaneamente le proprie esportazioni, al fine di non sovvertirne il mercato globale. Come altri governi di PVS, anche la RPC considera l'*agriculture issue* come la cartina al tornasole di tutto l'impianto dei negoziati: solo una buona riuscita dei negoziati in vista della liberalizzazione in questo ambito permetterà di definire tale *round* di successo. Per ciò che attiene i negoziati sul commercio dei servizi e dei prodotti non-agricoli, la Cina, con minore enfasi, aspira al raggiungimento di un "*package agreement*" grazie ad un ulteriore impegno nei negoziati.

La posizione cinese però si incentra principalmente sul desiderio di eliminare ogni forma di protezionismo commerciale, al fine di mantenere una stabilità nel sistema commerciale multilaterale; per fare ciò confida che gli altri Membri si impegnino a risolvere ogni controversia commerciale attraverso consultazioni e di fare tutti gli sforzi possibili per raggiungere, il più presto possibile, i risultati sperati. Essa, maggiormente che altri paesi, potrà largamente beneficiare da un'ulteriore liberalizzazione commerciale, e un fallimento dei negoziati potrebbe comportare un serio rischio di rallentamento nella propria economia.

2.3 La Cina e l'Organo di risoluzione delle controversie

Come membro dell'OMC la Cina è soggetta all'Intesa per la risoluzione delle controversie nei casi previsti dagli Accordi di Marrakech.

Attualmente la Cina è parte di dieci controversie di fronte al *Dispute Settlement Body* (DSB) sia come parte ricorrente (due casi) sia come parte convenuta (otto casi).

Come ricorrente è presente nei due casi:

- DS252 - *United States — Definitive Safeguard Measures on Imports of Certain Steel Products*

Convenuto: Stati Uniti

Stati terzi: Brasile, Canada, Taiwan, Cuba, CE, Giappone, Corea, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Thailandia, Turchia, Venezuela.

La Richiesta di consultazioni è stata presentata il 26 marzo 2002.

Il Rapporto del *Panel* è stato emesso l'11 luglio 2003.

Il Rapporto dell'*Appellate Body* è stato emanato il 10 novembre 2003 e adottato da parte del DSB il 10 dicembre 2003.

Oggetto della controversia erano le misure di salvaguardia definitive adottate dagli Stati Uniti per proteggere la propria industria dell'acciaio. Le misure concernevano l'importazione di vari prodotti in acciaio, con l'esclusione di quelli provenienti da Canada, Messico, Israele e Giordania.

I *Reports* del *Panel* e dell'*Appellate Body* hanno accertato la violazione dell'art. XIX:1(a) del GATT 1994 e degli artt. 2, 3.1 e 4 dell'Accordo sulle misure di salvaguardia (*Agreement on Safeguards*).

Il 4 dicembre 2003 gli USA hanno abolito le misure contestate.

- DS368 - *United States — Preliminary Anti-Dumping and Countervailing Duty Determinations on Coated Free Sheet Paper from China*

Convenuto: Stati Uniti

La Richiesta di consultazioni è stata presentata il 14 settembre 2007⁷⁹.

Il *Panel* non è stato ancora costituito.

Oggetto della controversia sono i dazi compensativi e anti-dumping applicati dagli Stati Uniti d'America sulle importazioni di particolari qualità di carta della Cina.

Nel marzo 2007 il *Department of Commerce* degli Stati Uniti ha intrapreso delle indagini riguardo possibili sussidi all'esportazione a favore di produttori di una specifica qualità di carta erogati dal governo cinese. Il 30 marzo il *Department of Commerce* ha deciso di applicare dazi compensativi preliminari sull'importazione di tale prodotto dal 29 maggio. Successivamente, il 2 aprile 2007, il Dipartimento ha deliberato di applicare anche dazi anti-dumping, a causa di un presunto ricorso al dumping da parte di alcune imprese esportatrici cinesi.

La Cina ha denunciato la violazione degli obblighi degli Stati Uniti derivanti dagli articoli VI del GATT 1994, 1, 2, 10, 14, 17 e 32 dell'Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure di compensazione (SCM) e gli articoli 1, 2, 7, 9 e 18 dell'Accordo anti-dumping (AD).

Nella sua richiesta di consultazioni la Cina ha sostenuto l'incapacità degli USA di dimostrare la specificità dei presunti sussidi rispetto all'art. 2.1 SCM e di provare l'esattezza delle stesse ex art. 2.4 SCM, nonché la presenza di dumping e i suoi presupposti ex artt. 7 e 9 AD.

La Cina si è resa così disponibile per consultazioni con gli Stati Uniti al fine di risolvere al più presto questa controversia.

Il caso è tutt'ora pendente tra le parti.

Come convenuto è presente in 8 casi: DS309, DS339, DS340, DS342, DS358, DS359, DS362, DS363

- DS309 - *China — Value-Added Tax on Integrated Circuits*

Ricorrente: USA

Convenuto: Cina

Richiesta di Consultazioni: 18 marzo 2004

Notifica di soluzione raggiunta con accordo: 6 ottobre 2005

Il caso riguarda presunti rimborsi dell'IVA alle imprese locali produttrici di circuiti integrati in violazione del principio di trattamento nazionale (artt. I e III GATT 1994 e gli obblighi derivanti dall'art. XVII del GATS e dal Protocollo di Accesso all'OMC).

Il 14 luglio 2004 la Cina e gli USA hanno raggiunto un accordo per la risoluzione della controversia in base al quale la Cina si è impegnata a revocare la misura di rimborso dell'IVA.

⁷⁹ Il testo della Richiesta di Consultazioni è disponibile all'indirizzo Internet: <[http://www.worldtradelaw.net/cr/ds368-1\(cr\).pdf](http://www.worldtradelaw.net/cr/ds368-1(cr).pdf)>.

Il 5 ottobre 2005 i due membri hanno informato il DSB che l'attuazione delle misure ha avuto buon esito con reciproca piena soddisfazione per il risultato dell'accordo.

- DS339 - *China — Measures Affecting Imports of Automobile Parts*
DS340 - *China — Measures Affecting Imports of Automobile Parts*
DS342 - *China — Measures Affecting Imports of Automobile Parts*

Ricorrente: CE (DS339), USA (DS340), Canada (DS342)

Convenuto: Cina

Stati terzi: Argentina; Australia; Brasile; Giappone; Messico; Taiwan; Thailandia

Richiesta di consultazioni: 30 marzo 2006.

Il caso riguarda il reclamo della CE per l'imposizione di misure normative cinesi che influenzano negativamente le esportazioni di componenti di automobili europee, statunitensi e canadesi verso la Cina.

La CE ritiene che la Cina abbia violato le seguenti norme:

Articoli II,1(a), II,1(b), III,1, III,2, III,4, III,5 del GATT 1994.

Articoli 2.1 e 2.2 dell'Accordo TRIMs.

Articolo 3 dell'Accordo sulle sovvenzioni e le misure compensative.

Gli obblighi derivanti dal Protocollo di adesione all'OMC.

Alla CE si sono affiancati poi gli USA e il Canada denunciando ulteriori violazioni.

Il 26 ottobre 2006 il DSB ha costituito un unico panel con il compito di decidere in merito; i membri del panel sono stati successivamente nominati dal Direttore Generale il 29 gennaio 2007. Il 16 luglio successivo il presidente del *Panel* ha informato il DSB della necessità di una proroga oltre i sei mesi previsti dal DSU, a causa della complessità del caso. Si attende dunque per il gennaio 2008 il rapporto del *Panel*.

Il caso è, dunque, tutt'ora pendente di fronte al DSB.

- DS358 - *China — Certain Measures Granting Refunds, Reductions or Exemptions from Taxes and Other Payments*
DS359 - *China — Certain Measures Granting Refunds, Reductions or Exemptions from Taxes and Other Payments*

Ricorrente: USA (DS358), Messico (DS359)

Convenuto: Cina

Richiesta di consultazioni: 2 febbraio 2007 (USA), 26 febbraio 2007 (Messico).

I casi riguardano misure che garantiscono rimborsi, riduzioni o esenzioni dalle imposte e altri pagamenti dovuti al governo dalle imprese cinesi al governo cinese.

Nel caso DS358 gli Stati Uniti denunciano la violazione degli artt. III.4 e XXII.1 GATT 1994, artt. 4 e 30 dell'Accordo sulle sovvenzioni e misure compensative (*Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*), degli artt. 2 e 8 dell'Accordo TRIMs (*Agreement on Trade-Related Investment Measures*) nonché dei par. 1.2, 7.2, 7.3 e 10.3 della Parte I del Protocollo di Accesso.

Nel febbraio 2007 la CE, il Giappone, l'Australia e il Messico hanno chiesto e ottenuto di partecipare alle consultazioni. Nel successivo aprile gli USA hanno richiesto consultazioni supplementari al fine di considerare le misure legislative in materia di entrate fiscali recentemente approvate dalla Cina. Messico, CE, Australia, Giappone e Canada hanno richiesto e ottenuto, in maggio, di partecipare a queste consultazioni supplementari.

Il 12 luglio 2007 gli Stati Uniti hanno richiesto la costituzione di un *panel* di esperti, che ha trovato conferma nella riunione del DSB del 24 luglio 2007.

Il caso è tutt'ora pendente di fronte al DSB.

Nel caso DS359 il Messico ha contestato le medesime misure fiscali, dichiarandole incompatibili con la normativa OMC: in particolare con l'art. 3 dell'Accordo SCM, l'art. III.4 del GATT 1994 e l'art 2 dell'Accordo TRIMs, nonché i par. 1.2, 7.2, 7.3 e 10.3 della Parte I del Protocollo di adesione.

Anche in questo caso, nel marzo 2007, hanno richiesto e ottenuto di partecipare alle consultazioni la CE, l'Australia, il Giappone e gli Stati Uniti.

Il 4 maggio 2007 il Messico ha richiesto consultazioni supplementari, sulla medesima motivazione degli Stati Uniti nel caso gemello DS358. A queste consultazioni hanno partecipato anche Australia, Canada, CE, Giappone e USA.

Il 24 luglio 2007, dopo una richiesta formale del Messico datata il giorno 12 precedente, il DSB ha decretato la costituzione di un *panel* di esperti.

Anche questo caso, dunque, è tutt'ora pendente di fronte al DSB.

- DS362 - *China — Measures Affecting the Protection and Enforcement of Intellectual Property Rights*

Ricorrente: USA

Convenuto: Cina

Richiesta di consultazioni: 10 aprile 2007

Gli USA hanno denunciato la violazione dell'art. 64 dell'Accordo TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) riguardo alcune misure concernenti la protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale in Cina, richiedendo consultazioni riguardo quattro principali aspetti: la sottoposizione alla normativa penale di azioni di contraffazione di marchi e di violazione di *copyright*; le modalità di eliminazione dei beni contraffatti confiscati dalle autorità doganali cinesi; la portata della normativa penale per la riproduzione e la distribuzione non autorizzata di lavori che godono del diritto d'autore; il rifiuto della protezione del diritto d'autore per determinati beni il cui commercio non è stato previamente autorizzato nella RPC.

Tali situazioni comportano, a giudizio degli USA, una violazione degli artt. 9.1, 14, 41.1, 46, 59 e 61 dell'Accordo TRIPS.

Nell'aprile 2007 Giappone, Canada, Messico e CE hanno richiesto di partecipare alle consultazioni, richiesta successivamente accettata dalla Cina e comunicata al DSB.

Il caso è tutt'ora pendente tra le parti in causa.

- DS363 - *China — Measures Affecting Trading Rights and Distribution Services for Certain Publications and Audiovisual Entertainment Products*

Ricorrente: USA

Convenuto: Cina

Richiesta di consultazioni: 10 aprile 2007

Gli USA denunciano violazione degli artt. XI.1 e XXII e del GATT 1994 e degli artt. XVI, XVII del GATS nonché degli artt. 1.2, 5.1 e 5.2 del Protocollo di adesione causato da alcune misure restrittive dei diritti commerciali per film, opere teatrali, prodotti audiovisivi per uso privato (videocassette e DVD), supporti musicali e pubblicazioni (libri, riviste, quotidiani e pubblicazioni elettroniche), nonché per certe misure che limitano l'accesso al mercato dei servizi collegati ai prodotti sopraindicati.

Il 25 aprile 2007 la Comunità europea ha chiesto di partecipare alle consultazioni; la Cina ha accettato e ha informato il DSB. Il 10 luglio 2007 gli Stati Uniti hanno richiesto consultazioni supplementari, a cui la CE ha fatto richiesta di partecipare (20 luglio 2007).

Il caso è tutt'ora pendente tra le parti.

Gabriele Bianchi⁸

⁸ Ph.D. Candidate in International Law and Economics, L. Bocconi University, Milan.
E-mail: bianchi_gabriele@tin.it / gabriele.bianchi@phd.unibocconi.it

Bibliografia di riferimento

BAYSAN Tercan, PANAGARIYA Arvind, PITIGALA Nihal, *Preferential Trading in South Asia*, World Bank Policy Research Working Paper No. 3813

BHATTACHARYAY Biswa N., DE Prabir, *Promotion of Trade and Investments between China and India: The Case of Southwest China and East and Northeast India*, CESifo Working Paper Series No. 1508

CHANGHONG Pei, LEI Peng, *Responsibilities of China After Accession to the WTO*, *China & World Economy*, Vol. 15, No. 4, pag. 89-101, July-August 2007

CHARTIER Charles, *China: Economic reforms and WTO accession*, *Thunderbird International Business Review*, Volume 40, Issue 3, May/June 1998, pag: 257-277

EMCH Adrian, *Services Regionalism in the WTO: China's Trade Agreements with Hong Kong and Macao in the light of Article V(6) GATS*, *Legal Issues of Economic Integration*, No. 4 (2006)

FARAH Paolo D., *Five Years of China's WTO Membership EU and US Perspectives on China's Compliance with Transparency Commitments and the Transitional Review Mechanism*, *Legal Issues of Economic Integration* 33(3), 2006, pag. 263-304

HAYTER Roger, HAN Sun Sheng, *Reflections on China's Open Policy Towards Foreign Direct Investment*, *Regional Studies*, Volume 32, Number 1 (February 1, 1998)

IANCHOVICHINA Elena, WALMSLEY Terrie Louise, *Impact of China's WTO Accession on East Asia*, *Contemporary Economic Policy*, Vol. 23, Issue 2, pag. 261-277, 2005

KAWAI Masahiro, Takagi Shinji, *Japan's official development assistance: recent issues and future directions*, *Journal of International Development*, Volume 16, Issue 2, March 2004, pag. 255-280

KILLION M. Ulric, *Chinese Regionalism and the 2004 ASEAN-China Accord: The WTO and Legalized Trade Distortion*, *North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation*, Vol. 31, No. 1, pp. 1-64, Fall 2005

KILLION M. Ulric, *The New Millennium: APEC and Emerging China*, in *New Developments in Macroeconomics Research*, Lawrence Z. Pelzer, ed., Nova Science Publishers, 2006

KILLION M. Ulric, *The Three Represents and China's Constitution: Presaging Cultural Relativistic Asian Regionalism*, *Currents International Trade Law Journal*, Vol. 14, Summer 2004

LEE Jong Eun, *The sequential issue in free trade areas: Policy implication for Korea*, *International Journal of Finance & Economics*, Volume 9, Issue 2, April 2004, pag: 165-174

QIN Julia Ya, *The Impact of WTO Accession on China's Legal System: Trade, Investment and Beyond*, *Wayne State University Law School Research Paper* No. 07-15

QIN Julia Ya, *'WTO-Plus' Obligations and Their Implications for the World Trade Organization Legal System - An Appraisal of the China Accession Protocol*, *Journal of World Trade*, Vol. 37, No. 3, 2003, pag. 483-522

RAMAMURTI Ravi, *The future of the multilateral trading system*, *Thunderbird International Business Review*, Volume 42, Issue 5, September/October 2000, pag. 611-617

RUMBAUGH Thomas, *Nicolas Blancher, China: International Trade and WTO Accession*, IMF Working Paper No. 04/36

STOLTENBERG Clyde D., *China and the WTO: The implications of membership in historical context*, *Thunderbird International Business Review*, Volume 45, Issue 4, July/August 2003, pag. 447-466

WALMSLEY Terrie Louise, Hertel Thomas W., Ianchovichina Elena, *Assessing the Impact of China's WTO Accession on Investment*, *Pacific Economic Review*, Vol. 11, No. 3, pag. 315-339, October 2006

WANG JiangYu, *China, India, and Regional Economic Integration in Asia*, Working Paper Series, Chinese University of Hong Kong - School of Law, June 2006

WANG JiangYu, *China's Regional Trade Agreement (RTA) Approach: The Law, the Geopolitics, and the Impact on the Multilateral*, *Singapore Year Book of International Law*, Vol. 8, 2004

WANG JiangYu, *International Legal Personality of ASEAN and the Legal Nature of the China-ASEAN Free Trade Agreement*, in *China-ASEAN Relations: Economic and Legal Dimensions*, John Wong, Zou Keyuan, Zeng Huaquan, eds., Singapore, World Scientific, 2006